

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

PARRINELLO SABRINA

nel procedimento rif.trasmissione del 19.10.2015

A seguito della trasmissione del fascicolo a questo Giudice da parte della Procura Federale, perveniva la segnalazione, acquisita nell'ambito di altro procedimento, redatta dai sigg.ri Mazzarella, Puccio e Spinoso, tutti Ufficiali Di Gara, mediante la quale i denunciati evidenziavano comportamenti tenuti dalla Sig.ra **SABRINA PARRINELLO** e connessi allo svolgimento di alcune gare tenutesi in data 28-29 marzo 2015 presso il Circolo Ippico Chirone (tappa del Trofeo Sicilia) e 03/04 aprile 2015 presso il circolo Ippico Taytù (tappa del Trofeo città di Palermo), in occasione delle quali la sig.ra Parrinello era designata quale Ufficiale di Gara e/o Presidente di Giuria.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dalla predetta tesserata, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 29.10.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 27.10.2015, per il tramite della segreteria federale sia personalmente a firma della sig.ra Parrinello che con il patrocinio del procuratore di fiducia.

* * *

Dall'esame dei rispettivi atti, questo Giudice ritiene che dai comportamenti rappresentati emergano fattispecie antiregolamentari, nei limiti che di seguito si illustrano.

In effetti, ciò che emerge dalla narrazione dei fatti così come illustrati dall'una e dall'altra parte, è una assoluta incomprendione tra gli Ufficiali di Gara nella gestione delle criticità che si sono presentate nelle gare menzionate.

In particolare, si rileva che, quanto all'episodio Li Bassi del 3/4 Aprile 2015, da un lato, si accusa il Presidente di Giuria Parrinello di non avere adottato nessun provvedimento sanzionatorio della junior che aveva utilizzato un frustino da dressage, quindi non regolamentare, dall'altro, la Parrinello specifica di avere ammonito verbalmente l'istruttore, e padre della Li Bassi, d'accordo con il Collegio Giudicante.

Delle due l'una: o il provvedimento invocato dalla denunciante Mazzarella era stato già adottato dal Collegio ed era consistito in un ammonimento verbale, oppure nessun provvedimento sanzionatorio era stato adottato nei confronti della junior e, quindi, non essendo stato presentato reclamo da parte dei controinteressati, la questione poteva dirsi conclusa.

Appare evidente il fraintendimento intervenuto tra i membri del collegio giudicante, tra i quali non v'è stata collaborazione nel comprendersi vicendevolmente.

Quanto all'episodio Gioè, anche in questo caso la Mazzarella afferma di avere lei stessa ammonito o, comunque, richiamato all'ordine, il predetto cavaliere, colto in atteggiamento violento con il cavallo e di avere, a parere di questo Giudice correttamente, riferito l'episodio al Presidente di Giuria Parrinello, il quale, ai sensi dell'art 13 del Regolamento U.di G. S.O. < <deve essere messo a conoscenza di ogni problematica onde poter dirigere in armonia tutto il concorso>>; la Parrinello afferma di avere anche lei ammonito verbalmente il predetto cavaliere, cosa confermata anche dalla testimonianza del Gioè stesso, pervenuta a questo Giudice, mentre, successivamente, si controverte da parte di entrambi, sulle intenzioni punitive o

meno della Mazzarella, piuttosto che della Parrinello, basandosi su informazioni indirette.

Diversamente a dirsi per l'episodio Polizzotto, laddove si rileva come l'eliminazione del cavaliere ad opera della Mazzarella, ove fosse stata frutto di un errore, avrebbe dovuto essere contestata mediante reclamo ex art 35 Regolamento Nazionale S.O. da parte del cavaliere, presentato al Presidente di Giuria e gestito da questi ex art 35.3, anche mediante la prova video. La circostanza che il reclamo non fosse stato formalmente presentato e che, quindi, la prova video sia stata utilizzata in maniera "inusuale" e al di fuori del Regolamento, da parte della Parrinello, emerge dalle sue stesse difese, allorquando afferma che il cavaliere avrebbe chiesto "spiegazioni" e si sarebbe recato con la sola Parrinello a visionare il video.

Da un lato, quindi, la prova video è stata utilizzata dalla sig.ra Parrinello informalmente e senza la consultazione con gli altri membri, dall'altro sarebbe stata opportuna e necessaria la partecipazione anche della sig.ra Mazzarella alla visione del filmato, tenuto conto dello spirito di collaborazione che deve esistere tra tutti gli Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento U. di G. S. O., partecipazione che avrebbe contribuito a chiarire gli eventi e a non dare luogo ad ulteriori fraintendimenti o equivoci, dovendo esservi coesione e unità tra gli Ufficiali di Gara e non riprovevoli distonie, che non giovano al buon andamento delle competizioni sportive e inficiano la credibilità degli organi arbitrali.

Nessun rilievo, ai fini di questo procedimento, assume la nota fatta pervenire dal CR Sicilia, mediante la quale si notifica a questo Giudice che il CR Sicilia avrebbe convocato la sig.ra Parrinello per un chiarimento sui fatti de quibus, in quanto il Comitato Regionale non può sostituirsi agli organi di giustizia già interessati e, comunque, il presunto chiarimento non è avvenuto in contraddittorio con i denunciati, che nulla hanno inteso rappresentare al proposito al GSN.

Sotto tale profilo si ritiene sanzionabile, nella forma più lieve, il comportamento della sig.ra Parrinello Sabrina.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla tesserata **SABRINA PARRINELLO** la sanzione del richiamo scritto, di cui all'art. 6 lettera a) del vigente Regolamento di Giustizia,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 29 Ottobre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò